

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 04/02/2020

### FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 28.12.2010, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto, pari a € 22.320,00 da rimborsare in 120 rate di € 186,00 ciascuna.

Il contratto veniva estinto anticipatamente, nel mese di aprile 2015, dopo il pagamento della rata n. 50.

Il ricorrente chiede, a titolo di commissioni rete distributiva, spese di istruttoria ed oneri assicurativi, il rimborso dell'importo complessivo di € 1.449,65, nonché la corresponsione degli interessi legali.

L'intermediario resiste al ricorso, eccependo in merito alle spese di istruttoria che le relative clausole contrattuali non ne prevedono la rimborsabilità essendo tale attività di natura *up front*. Afferma inoltre che le compagnie assicurative hanno provveduto a rimborsare l'importo complessivo di € 134,23, di cui € 41,96 per il ramo impiego ed € 92,27 per il rischio vita. Per entrambi i rimborsi deposita agli atti copia della corrispondenza intercorsa tra l'assicurazione e l'intermediario nonché, per il primo ristoro, anche il dettaglio dell'operazione.

Il ricorrente, ricevute le controdeduzioni, non ha fornito riscontro a tale richiesta, limitandosi ad affermare che non sarebbe necessaria una ulteriore replica "non essendo presenti nuove peculiarità".

**DIRITTO**

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell’intermediario – dell’importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell’estinzione anticipata dello stesso.
2. Secondo il consolidato orientamento dell’ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. coord.. dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d’Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l’art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d’Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protragano per un periodo successivo a tale data.
3. Si ricorda che in materia è recentemente intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (*Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri*), alla quale si è adeguato questo Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento dell’11 dicembre 2019, n. 26525. In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall’art. 125-*sexies*, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.
4. La riduzione del costo totale del credito disposta dall’art. 125-*sexies*, comma 1, TUB consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l’importo in proporzione alla durata residua del contratto.
5. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l’effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento convenuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l’uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie sono disciplinate dai principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l’intermediario alla restituzione dell’indebitato. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come *recurring* ovvero *up-front*, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
6. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell’assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

7. Occorre precisare che l'importo di spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è invece assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, comma 1, TUB nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un obiettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

8. Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio *pro rata temporis*, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 948,74, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>commissioni rete distributiva</i>				1.674,00	976,50	366,68	609,82
<i>spese di istruttoria</i>				450,00	262,50		262,50
<i>oneri assicurativi</i>				361,12	210,65	134,23	76,42
				<b>Totale</b>			948,74

9. Su tale importo andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della richiesta al saldo, in ragione della natura di debito di valuta.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 948,74 oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO SCIUTO